

COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE E DI ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAL COMUNE**

Il giorno _____ del mese di dell'anno Duemila _____

TRA

Il Comune di Cagliari, di seguito denominato Comune, rappresentato da _____
Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute, nato a _____ il
_____ e domiciliato per la carica presso la residenza comunale di Cagliari, la
quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma
esclusivamente nella sua veste di Dirigente del Servizio -----

E

il CAF _____ C.F./ P. I.V.A. _____ con sede in _____ - CAP _____ - Via _____
n. _____, in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale
rappresentante Sig. _____ nato a il C.F. _____

PREMESSO

Che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

Che ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e s.m.i, la
Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza
Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e s.m.i, o direttamente
all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla
sede INPS competente per territorio,

Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF,

Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale,

Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

Che l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni di cui all'art. 66 L. 448/1998 e l'assegno di maternità di cui all'art. 74 D.Lgs. 151/2001 sono concessi dai Comuni ed erogati dall'INPS e l'erogazione è correlata anche ai limiti di reddito da desumere dall'attestazione ISEE;

Che il Comune di Cagliari in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ ha attivato la procedura per esternalizzare la gestione dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno di maternità, comprensiva delle attività di ricevimento, gestione delle istanze, con inoltro telematico all'INPS, per affidarla ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che hanno sede operativa a Cagliari;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi per la certificazione ISE e ISEE:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e s.m.i. e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

ART. 2

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi per le richieste di assegno maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni :

- 1) Consulenza ed informazione preventiva agli utenti richiedenti le prestazioni residenti nel Comune di Cagliari circa i requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alle prestazioni;
- 2) verifica in capo all'utente richiedente del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni;
- 3) elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

4) ricezione istanza e calcolo dell'assegno e rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta dal richiedente e datata, attestante l'avvenuta presentazione al CAF della richiesta di assegno;

5) trasmissione al Comune di Cagliari delle istanze, datate e firmate dai richiedenti, per il successivo controllo e validazione, unitamente al permesso di soggiorno in corso di validità nei casi di richiedenti stranieri.

Le istanze con il calcolo dell'assegno, corredate di permesso di soggiorno nei casi previsti, devono essere scannerizzate e trasmesse mensilmente, entro i primi cinque giorni successivi al mese di ricezione dell'istanza, unitamente a un elenco riepilogativo, al Comune di Cagliari Servizio Politiche Sociali alla pec sociale.minori@comune.cagliari.legalmail.it

6) dopo la validazione del Comune inoltro telematico nel portale INPS;

7) gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni.

ART. 3

Il Comune si impegna a:

1) abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, dopo la stipula della convenzione;

2) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;

3) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;

4) informare l'utenza circa la possibilità di richiedere l'elaborazione dell'ISEE allo stesso CAF incaricato della gestione delle richieste di assegno;

5) verificare le istanze trasmesse dai CAF, validare le stesse nel caso di presenza dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni;

6) comunicare la validazione al CAF ai fini del successivo caricamento sul portale INPS.

Nel caso di assenza dei requisiti il Comune non procede alla validazione o sospende le istanze in caso di necessità di documentazione integrativa e provvede a darne comunicazione al CAF e al richiedente.

ART. 4

Il CAF deve mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679.

Il CAF è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, come da atto separato.

ART. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori e/o omissioni commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, ivi compreso l'elaborazione dell'ISEE.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Cagliari rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

E' fatto divieto al CAF di caricare sul portale dell'INPS le istanze senza la preventiva validazione da parte del Comune.

Art.6

Per i servizi oggetto della presente convenzione non è previsto alcun compenso per ogni pratica trasmessa dal CAF all'INPS.

Art. 7

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per i servizi oggetto della presente convenzione.

Art.8

Ai sensi e per effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il CAF dichiara di non aver concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero contratti aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti pubblici che, nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. Le parti convengono che, in caso di violazione del divieto posto dalla norma sopra richiamata, sono nulli sia la presente convenzione sia l'incarico conferito e, nei confronti del CAF che ha concluso o conferito, è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 9

La convenzione è risolta consensualmente o per volontà unilaterale delle parti, previo preavviso di almeno 20 giorni.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione nei casi di inadempienza grave o reiterata da parte del Caf.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, il Comune comunica al Caf la relativa decisione, motivandola. Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Caf ha facoltà di inviare al Comune le proprie osservazioni

scritte, eventualmente corredate da documenti. Entro 20 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Comune comunica al Caf la risoluzione dalla convenzione, motivandolo e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere alla risoluzione in accoglimento di esse. Il recesso ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del Caf, della comunicazione di recesso.

La convenzione è risolta di diritto nei casi in cui venga accertato il caricamento sulla piattaforma dedicata INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune e qualora venga accertato che per il servizio il CAF richiede un compenso ai richiedenti le prestazioni.

Art. 10

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2, comma 3, e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165", il CAF dichiara di aver ricevuto copia del suindicato codice di comportamento e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 21 luglio 2015. Il CAF si impegna a rispettare e a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei suddetti regolamenti. La violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento potrà comportare la risoluzione della presente convenzione.

Art. 11

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e scadenza al 31/12/2021.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, a carico del CAF, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.

Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico del CAF.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è contestualmente verificata, come segue:-----

- Per il Comune _____ con firma digitale rilasciata da _____
accertata mediante Dike Util con validità dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa);

.-Per il CAF _____ con firma digitale rilasciata da _____, accertata
mediante Dike Util, con validità dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa);-----